



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 14 SET. 2026

All'Onorevole Presidente
della Sesta Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa di **Aledda Aldo - Consulta Regionale emigrazione**

Oggetto: **Relazione n. 90**

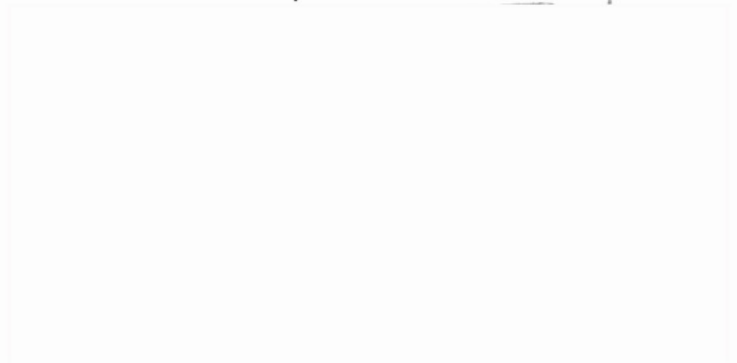
concernente:

"Trasmissione Relazione del componente designato – anno 2026"

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame delle Commissioni presiedute dalle SS.VV. Onorevoli, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini



**POSTA CERTIFICATA: Relazione Annuale esperto eletto nella Consulta
Regionale emigrazione. Aldo Aledda**

Mittente: aldoaledda@certificazioneposta.it
Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it
Inviato il: 10/09/2026 11.58.16
Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Onorevole Presidente,

facendo seguito alla sua richiesta del 9 settembre u.s., allego la prescritta relazione in oggetto, facendo presente che lo scrivente ha potuto svolgere legalmente il suo incarico a partire dalla riunione di Consulta del 10 febbraio 2026.

Cordialmente

Aldo Aledda

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Relazione sulla Consulta (1).docx ()

Aldo Aledda

Esperto nominato presso la Consulta

Regionale per l'emigrazione sarda

L.R. n. 7/1991.

Alla Cortese attenzione dell'On. Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna

OGGETTO: Relazione attività 2025/2026 (L.R. 11/1995, art. 7 c.1)

Si premette che lo scrivente, eletto nella Consulta regionale dell'emigrazione dal Consiglio Regionale il 30.01.2025 e nominato con decreto del Presidente della Regione il 05.02.2025, ha potuto esercitare formalmente la sua funzione solo nella riunione del 10 febbraio 2026. Nel periodo precedente chi scrive si è dedicato soprattutto a studiare le caratteristiche e la funzionalità di tale organismo, sia in qualità di osservatore alla riunione della Consulta tenutasi il 10 febbraio 2025, sia attraverso un dialogo successivo con l'Assessorato incaricato delle attività correlate e propedeutiche a questa istituzione e le acquisizioni di informazioni da parte dei consultori medesimi, oltre che con tre incontri con l'assessora/presidente della Consulta e il suo staff. L'attività è stata integrata da interscambio di informazioni, trasmissione di note, memorie, documenti che hanno consentito all'autore di valutare ed esporre criticità e potenzialità dell'istituzione in cui è stato inserito.

A integrazione delle informazioni dovute, a ogni buon conto si precisa che lo scrivente era già a conoscenza dell'esistenza e del funzionamento di tale organismo avendo per vent'anni ricoperto incarichi nel settore dell'emigrazione dell'assessorato del lavoro, operando sia con la Consulta vecchia edizione 1977 sia con la nuova riformulata dalla legge n. 7/91, di cui oltretutto è stato Segretario per un quinquennio. Un'esperienza che, in tutti i casi, si è dovuta confrontare col sedimentarsi di vecchie prassi e l'insorgere di altre. Le osservazioni che seguono, pertanto, hanno lo scopo di legare sia le caratteristiche funzionali dell'istituto per come si è collocato nell'ordinamento regionale dalla sua ideazione alla rifondazione del 1991 sia la condizione in cui si svolge attualmente il suo lavoro.

Fenomenologia della Consulta regionale dell'emigrazione. Va premesso che la funzione di tale organismo appare essenziale nel quadro della politica regionale in materia come dimostra la legge istitutiva, la 7/1991, che dedica a esso ben dieci articoli sotto il Titolo Terzo, dal 24 al 33, vale a dire ben un quarto di tutte le sue disposizioni. Oggettivamente, però, si tratta di un organismo per quanto non troppo esteso nella sua composizione risulta costoso nella sua gestione, tutti aspetti che in ultima analisi non consentono di farlo funzionare con l'ampiezza delle competenze e dei disegni organizzativi previsti dalla legge. Il principale problema è dato dalla natura di codesto organismo, che nasce con l'intento di corrispondere a un'esigenza di rappresentatività della galassia

dell'emigrazione sarda all'interno dell'istituto regionale (che in qualche modo giustificano le istanze che da tempo ne richiedono la collocazione a un livello più elevato di un assessorato). Esigenza questa che si è pensato storicamente di soddisfare affidandone intanto la presidenza all'organo politico competente, l'Assessore del Lavoro, in modo da recepirne più direttamente le istanze e, in secondo luogo, chiamando a farne parte i rappresentanti del mondo organizzato dell'emigrazione. La riforma del 1991, pur sottolineando maggiormente la prevalente natura consultiva dell'organismo, ha provato a enfatizzare queste caratteristiche cercando di conciliare le originarie istanze di rappresentatività con quelle di organo che raccolga soggetti che non solo esprimono i pareri dovuti per legge ma che possono anche essere chiamati a svolgere funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività delle organizzazioni che operano nella sfera regionale, di cui all'art. 24 relativo ai "Compiti" e più nel dettaglio i 31 e 32.

Per queste ragioni la criticità maggiore della Consulta, derivando dall'esigenza di soddisfare le esigenze di rappresentatività con quelle di "consulenza", ha finito per rendere quest'organismo intrinsecamente contraddittorio nella misura in cui ha finito per comporsi, per oltre la metà, di amministratori delle medesime organizzazioni che all'occorrenza si troveranno chiamate a esprimere proposte ed eventualmente a esercitare funzioni di vigilanza sulle organizzazioni di cui essi sono parte, rendendo così la gran parte di questi in potenziale conflitto di interessi..

Indubbiamente il muoversi di tale organismo in bilico tra organo di consultazione e consiglio di amministrazione non solo non giova a tenere sotto traccia gli interessi di cui è portatrice una parte dei suoi componenti, ma indirettamente favorisce l'instaurarsi di un clima psicologico che in qualche modo ne condiziona la conduzione, e che dall'esperienza dello scrivente spesso si dibatte tra il falso unanimità e la polemica estrema, al centro di cui la gran parte è la distribuzione delle risorse finanziarie. Sicuramente anche per questa ragione esigenze prioritarie e costitutive dell'organismo, come potrebbero essere obiettivi politici e programmatici cadono in secondo piano con approvazioni affrettate e superficiali di piani e programmi senza il necessario approfondimento, che poi continuano presso gli ulteriori meccanismi di un sistema regionale oberato di problemi più gravi e urgenti da non potersi soffermare sui problemi di un comparto così irrilevante finanziariamente.

La difficoltà operativa dell'organismo dovuta a questi fenomeni, ad avviso dello scrivente, imporrebbe l'introduzione di alcuni correttivi.

A ben vedere una lettura attenta e contestuale delle norme che istituiscono la Consulta, anche *de jure condito*, consentirebbero in futuro di salvaguardare il carattere di indipendenza dei componenti della Consulta e quello della loro rappresentatività. Cosa che potrebbe avvenire, a modesto parere dello scrivente, senza alcuna modificazione legislativa ma con la semplice interpretazione della norma attualmente in vigore, chiedendo ai circoli, alle federazioni e alle associazioni che, all'atto della nomina dei loro rappresentanti, e successivamente per tutto l'esercizio del loro mandato, i designati non rivestano ruoli di amministratori nelle organizzazioni da cui provengono. Rimarrebbe sempre l'appartenenza all'organizzazione che li designa, ma verrebbe attenuata dalla sospensione dalla medesima. Certamente si tratta di un'ipotesi non facilmente percorribile, ma in tutti i casi va da sé che l'Assessorato, come capita in tutti gli ambiti della Regione in cui vengono consultate le forze sociali, può sempre interpellare e coinvolgere le organizzazioni dei sardi nei suoi programmi, a prescindere dall'esistenza della Consulta.

Rapporti con l'amministrazione. Nella mia interlocuzione con l'apparato dell'assessorato ho riscontrato una serie di problemi, alcuni di una certa delicatezza come si è appena visto. Certamente, il rapporto tra le due istituzioni, assessorato e Consulta, è naturale e indispensabile, come si è già accennato, dal momento che piani, programmi e progetti seguono un iter che parte dall'Amministrazione e finisce il più delle volte in Consulta, fatto che giustifica l'esigenza dell'amministrazione attiva di coinvolgere i potenziali destinatari e fruitori nelle elaborazioni progettuali. Tuttavia, come ho fatto notare la prima volta che mi fu richiesto di entrare in questo percorso, pur apprezzandone la buona volontà e la lodevolezza degli intenti, se questo coinvolgimento acquisisce un carattere formale (convocazione/adesione scritta) in queste operazioni i componenti della Consulta, anche se certamente non tenuti ad aderire e sicuramente in assoluta buona fede (da parte di chi promuove e da parte di chi partecipa), si potrebbe profilare all'orizzonte un potenziale conflitto di interessi e una sostanziale incompatibilità di ruolo. E ciò nella misura in cui l'adesione a questo tipo di istruttorie finisce per implicare la partecipazione attiva all'elaborazione di un piano o di un programma sul quale, poi, in veste di Consultore, l'interessato sarà chiamato a esprimere il proprio parere.

Tutto ciò comprensibilmente rientra nell'ambito di quella zona grigia in cui si muovono di solito le pubbliche amministrazioni e gli stessi organismi politici che in qualche modo chiedono anticipatamente a chi attraverso il voto deve alla fine decidere se vi siano angoli che possono essere smussati o decisioni inopportune da assumere. Al riguardo, come ebbi talvolta occasione di osservare nella corrispondenza con l'apparato amministrativo, se l'Amministrazione ritiene di dovere svolgere attività preparatorie di questo tipo, sarebbe opportuno che ciò avvenisse in modo assolutamente informale e sicuramente non in presenza di uditori vasti ed eterogenei.

Attività svolta specificamente nella prima seduta della CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE DEL 10.02.2026.

a) *Rilievi in ordine al PIANO TRIENNALE.*

La Consulta era stata convocata con un ordine del giorno che, al punto 2, portava "Piano Triennale per l'emigrazione 2025/2027, eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti ed espressione del relativo parere" in ossequio al quale l'Amministrazione ha inviato ai consultori il materiale relativo a un "Piano Triennale 2026/2028". Per inciso e per comprendere meglio i riflessi della vicenda si nota che, nel verbale della suddetta riunione, firmato dalla Presidente e dalla segretaria della Consulta, questo punto all'ordine del giorno è stato trasformato in "Piano Triennale 2026/2028", peraltro approvato nella successiva riunione di Consulta online, a proposito di quanto si è detto dei freni interni dei consultori. Come si evince dal Verbale, lo scrivente chiede chiarimenti per quella che ritiene una discrasia dal momento che, vigente un Piano Triennale 2025/2026, se ne presenta un altro senza specificare come si colloca con il precedente. La Presidente della Consulta, su imput del suo staff, precisa che vi è stato un mero errore materiale facendo intendere che la giusta dizione era quella contenuta nell'ordine del giorno sopra specificato e al riguardo propone di rimettere al voto dell'assemblea la decisione. In particolare, il seguente documento che il consultore Aledda presenta per rendere più coerente la decisione del consesso:

"La Consulta regionale dell'emigrazione, convocata in data odierna dall'assessore-presidente prevede al primo punto dell'ordine del giorno, inviato per e.mail il giorno 18.12.2025 a firma del presidente della Consulta, la trattazione di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti al Piano triennale 2025/27 con l'espressione del relativo parere da parte della Consulta. A riguardo si osserva che, non essendo messo a disposizione dei consultori il relativo materiale, non si può procedere a tale adempimento. E, ulteriormente, poiché sembra chiaro che un piano triennale, come dice l'espressione stessa, si presenta e si approva ogni tre anni e che quello oggetto discussione licenziato dalla Giunta regionale l'anno precedente è tuttora in vigore, appare macchinoso e improduttivo intasare le procedure con la presentazione ogni anno di un Piano triennale che oltretutto è sottoposto a un iter lungo e complesso. In tutti i casi

non prospettandosi al riguardo né vuoto legislativo né paralisi di attività, non si intravede alcun carattere di necessità e di urgenza per procedere a una discussione e a una modificazione che, posta in questi termini, apparrebbe solo immotivata e affrettata. Ciò nonostante sembra ragionevole che ciascun anno possano essere apportate legittimamente eventuali modificazioni. In tutti i casi si ricorda che queste dovranno seguire lo stesso iter deliberativo del Piano Triennale 2025/27 cui si riferiscono, ossia Consulta Emigrazione/Commissione consiliare/Giunta regionale, non essendo prevista sia in legge sia all'interno dello stesso Piano una diversa procedura. Non essendosi provveduto, pertanto, a mettere a disposizione dei componenti della Consulta il materiale necessario e non ravvisandovi alcun carattere di urgenza, si chiede di rinviare la discussione di questo punto ad altra riunione e di procedere con l'ordine del giorno".

Al riguardo la Consulta si è espressa contro l'o.d.g. con 10 voti contrari, 4 favorevoli e 6 astenuti.

b) Perplexità in ordine al Programma annuale 2026. In vista della riunione della Consulta del 10 febbraio 2026 lo scrivente aveva condiviso con i consultori alcune sue perplessità, di natura giuridica e di merito, riguardo ad alcuni aspetti del Programma 2026 nell'intento di dare un contributo alla discussione in Consulta. Questo il documento in cui le osservazioni di natura giuridica si intrecciano con altre di merito distribuito previamente ai consultori, soprattutto in ordine alle attività ispettive dell'assessorato nei confronti delle associazioni degli emigrati, le trasferte del personale dirigente, ai ruoli attribuiti nei confronti delle associazioni di tutela che non hanno fonti legislative, il riconoscimento di organizzazioni giovanili, attività di ricerca nei circoli e trasformazione di questi ultimi in entità che svolgono attività economiche:

Riguardo alle attività ispettive facevo notare quanto segue:

“ Tra le altre voci che si segnalano per la dubbia validità giuridica e la scarsa opportunità, vi è quella definita “Attività di verifica amministrativa il loco” (15.000,00 Euro), di cui al punto 12, che dovrebbe consistere in una ipotetica attività di trasparenza e anticorruzione. Anche a questo riguardo non sembra esaurientemente specificata l'extraterritorialità dell'attività ipotizzata in relazione alle disposizioni della legge 7/91 che, all'art. 2 p. c), specifica che le aggregazioni dei sardi sono costituite all'estero “secondo le leggi dello stato ospitante e i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo”, affermazione che farebbe insorgere qualche perplessità circa il fatto che la Regione, salvo il diritto di controllare l'utilizzo corretto dei propri fondi, possa fare ogni altro tipo di intervento che esuli dalle proprie competenze. Infatti, la Costituzione italiana, all'art. 117 del Cap. V p. a) attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di rapporti con l'estero ed e) in quella finanziaria. Egualmente lo Statuto della Sardegna, aggiornato al nuovo dettato costituzionale del Titolo V, tace sulla *subiecta materia* per cui in base al principio giuridico fondamentale *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* (in italiano, quando la legge vuole qualcosa lo dice espressamente, mentre quando non la vuole tace) è da ritenere che, nel silenzio dello Statuto, questo tipo di attività sfugga a qualsiasi interpretazione estensiva che vada oltre il significato letterale della legge. Sicuramente l'Amministrazione è consapevole che operando nel mancato rispetto di queste regole espone i propri funzionari a rischi di responsabilità contabili, penali e civili. A maggior ragione posto che dovrebbero essere presenti nella sua memoria iniziative riferibili a fenomeni di corruzione antecedentemente verificatisi proprio nell'ambito dell'emigrazione e che si sono potuti gestire solo nel quadro delle competenze statali (obbligo di segnalazione alle magistrature competenti, rogatorie internazionali, ecc.). In casi di dubbio o di sospetto di cattiva gestione all'Amministrazione rimane sempre il potere di intervenire escludendo legittimamente dai propri finanziamenti e dal versamento di ulteriori rate soggetti che, a suo avviso, abbia reputato non gestire appropriatamente le risorse finanziarie pubbliche. Infine, nel punto 13, capoverso secondo, si rinnova la disposizione contenuta nel programma dell'anno precedente, con la quale si attribuisce una funzione di natura pubblica a un soggetto privato a capo di un'organizzazione che, per altri ordini di attività, usufruisce di contributi finanziari da parte del medesimo assessorato, compito che viene attribuito senza alcuna procedura pubblica. Si coglie l'occasione per invitare l'assessorato in questo e in altre ipotesi presenti nello stesso Programma a evitare la precostituzione di posizioni di privilegio a vantaggio di soggetti facilmente

individuabili in modo che non possano sorgere sospetti di collusioni con apparati, interazioni soggettive improprie, financo conflitti di interessi in soggetti che rivestono la doppia veste di funzionari di fatto e di destinatari di benefici economici da parte dell'Amministrazione."

Successivamente riguardo ad altri punti mi permettevo di osservare:

"Per quanto riguarda le trasferte del personale dirigente (3.500,00 Euro) citata al punto 4, sotto la voce "contributi 2026" della tabella allegata, si osserva che, a parte il fatto che l'esiguità della cifra stanziata e la mancata descrizione dell'attività nel Programma, potrebbe far ritenere che si tratti di qualche intervento "ad personam", non si capisce per quale ragione esistendo già nell'Amministrazione regionale un capitolo di spesa per le missioni del personale (ordinario, dirigente e politico) si debba gravare sul già esiguo bilancio dell'emigrazione per queste attività.

Nel Programma si riscontrano altre disposizioni che potrebbero contrastare con altri dettati legislativi. Procedendo con ordine, al punto 2.1, capoverso quarto, si trova l'affermazione che il "ruolo" delle associazioni di Tutela "è quello di assistere i circoli e le federazioni nello svolgimento delle loro attività", cosa di cui non si trova traccia nell'art. 8 della legge 7/91 che, tra i tanti compiti che attribuisce a queste associazioni, non compare quello assegnato dal Programma. Nondimeno si registra ancora nel Programma un punto 5 che regola i "Contributi per le spese a favore dei circoli ecc." con l'enunciazione di una serie di criteri che non trovano alcun riscontro non solo nella legge 7/91, segnatamente nell'art. 7 che nella analoga voce regola altrimenti i "contributi ai circoli degli emigrati sardi", ma anche del DPGR 191/91 che in tutto il contesto, ma all'art. 8 in particolare, precisa ulteriormente le modalità di concessione dei contributi.

Si riconosce che la parte più qualificante del Programma riguarda la decisione di aprire maggiormente la Regione e le associazioni alla componente giovanile, su cui ci si dilunga ampiamente in tutto il Programma. Tuttavia, in proposito va ricordato che, fintanto che rimane in vigore la legge 7/91, alle disposizioni di questa si dovranno adeguare tutte le procedure dell'amministrazione per cui affermazioni del tipo quella contenuta nel p. 8.2, secondo capoverso, in cui si dichiara che "l'Amministrazione regionale prevede di istituire un procedimento che consentirà di assicurare un riconoscimento formale al Coordinamento giovani ...in modo da essere in grado di accedere a specifici supporti regionali e a un budget specifico per le loro iniziative", a parte creare aspettative prive di prospettive concrete, appare privo di base giuridica. Infatti, questo tipo di affermazione contrasta platealmente con le norme di riconoscimento di circoli, associazioni di tutela e federazioni stabilite dalla legge 7/91 e dal suo regolamento di attuazione 191/91 che appunto limitandolo solo a quei soggetti, individua di fatto un *numerus clausus* di beneficiari cui non ne possono essere aggiunti degli altri. Va da sé che per realizzare questo pur lodevole intento l'amministrazione dovrà trovare strumenti più in armonia con le leggi.

Riguardo al p. 9), dal titolo "Altre attività" si tratta di una voce di spesa di dubbia utilità in questo momento storico, vista anche la ristrettezza delle risorse anche perché l'amministrazione possiede nei suoi archivi tutti i documenti necessari e i dati di fatto per i tipi di rilevazione prospettati, come pure si risolverebbe in un ingiustificato stanziamento di risorse portare a termine le operazioni previste per il cosiddetto "Censimento della Rete dei Circoli sardi". In questo caso, dovendosi appunto tenere conto delle leggi sulla riservatezza del trattamento dei dati, come per l'appunto si ricorda nello stesso Programma, oltre che far conoscere ciò che già ampiamente dovrebbe essere conosciuto, crea qualche perplessità dal punto di vista legale. Per esempio, proprio nel paese cui è dedicato il Programma, la Germania, le rigorose leggi succedutesi alla caduta del regime nazista che utilizzava queste metodologie per realizzare le sue politiche di eliminazione dei soggetti scomodi, hanno reso interventi di questo tipo

assolutamente fuori legge. E un carattere chiaramente intimidatorio e discriminatorio (rispetto alla libera scelta dei soggetti di aderire o meno a questo tipo di iniziative) sembrano contenere le disposizioni del medesimo punto, tendenti a rafforzare l'azione regionale nella misura in cui, al quarto capoverso, arrivano a sancire che la mancata collaborazione alle diverse fasi del Censimento potrà essere sanzionabile.

Nel punto 8) viene enunciato un "Programma di *Capacity Building* dei Dirigenti dei Circoli" il cui obiettivo strategico, si dice testualmente è "fornire ai dirigenti le competenze tecniche necessarie per governare il cambiamento, trasformando gradualmente i circoli in soggetti capaci di esercitare una funzione economica, progettuale e promozionale maggiormente a supporto dell'isola" per poi continuare con l'affermazione che questi corsi saranno tenuti da esperti focalizzandosi su a) *fundraising* e sostenibilità finanziaria, b) *Project Management* e rendicontazione, c) marketing culturale e marketing del territorio. Il tutto, si continua, per "innescare un processo di evoluzione dei Circoli, affinché questi possano agire in maniera più autonoma (sic!) e sinergica ... attraverso la capacità di **attrarre capitali** nei territori di residenza. E intorno a ciò ruotano anche gli altri interventi con l' "Avviso pubblico per progetti strategici di rete" e "Comunicazione con evoluzione e manutenzione portali e sistemi informatici". *Prima facie* questi programmi si collocherebbero fuori dalla competenza della legge di settore, la n. 7/91, che è rivolta a finanziare il tradizionale associazionismo in emigrazione che, dagli inizi dell'Ottocento ai giorni nostri, si qualifica per un carattere perlopiù volontario e solidale, con proiezioni al massimo in ambito culturale, operando a favore dei corregionali emigrati e, solo occasionalmente e volontariamente, spingendosi a entrare in dinamiche economiche. Per cui andare nella direzione indicata nelle ultime pagine del Programma implicherebbe la trasformazione dei circoli quantomeno in **società commerciali e di capitali** e i dirigenti e altri prestatori d'opera in manager che dovranno essere retribuiti per svolgere efficacemente i loro compiti, situazione che oltretutto contrasterebbe con la previsione dell'art. 14 della medesima legge 7 che vieta la retribuzione di spese per consulenza o di altre prestazioni occasionali, cui dovrebbero ricorrere i Circoli nel momento in cui pensassero di realizzare le trasformazioni rese obbligatorie dalla Regione. Anche in quest'ultimo caso giova ricordare che nulla di particolarmente nuovo si prospetta nell'orizzonte regionale, giacché in epoche passate, precisamente a cavallo tra questo e il precedente secolo l'Assessorato del lavoro ha effettuato imponenti operazioni di trasformazione dei circoli in soggetti come quelli auspicati nella parte finale del Programma investendo ben cinque miliardi vecchie lire in un sogno analogo di palingenesi dei circoli che trasformò i principali circoli dei sardi al mondo in organizzazioni economiche con manager a dirigerle e personale ad attuare, ma dopo un paio d'anni un amaro risveglio dimostrò l'inutilità di quell'investimento. Il fatto che in questo Programma le spese siano contenute a poche migliaia di euro, oltre che far pensare a operazioni di piccolo cabotaggio a favore di pochi soggetti e far sorgere qualche perplessità circa le forze che nell'assessorato e nell'associazionismo possano essere chiamate a realizzarlo, qualche dubbio potrebbe sorgere anche sul piano dell'opportunità trattandosi di personale, quello dei circoli che, professionalizzato sul sociale, difficilmente si potrà riciclare in attività economiche. Se il riferimento neanche troppo lontano è ai giovani va da sé che per questi, se hanno iniziativa, è a maggiore portata la costituzione di *start up*, strada che in altre parti della Regione e con ben altri mezzi finanziari probabilmente si sta pensando di percorrere (o di essa questa strada dovrà trovare altri strumenti legislativi, partner e fondi adeguati).

Aldo Aledda